



Comune di COCCAGLIO

Comune di COCCAGLIO

Provincia di Brescia

- Ufficio Sportello Unico Attività Produttive -



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' DI ESTETICA E DEI TRATTAMENTI DI TATUAGGIO E PIERCING

- Approvata con delibera C.C. n.40 del 20/12/2017 -



Comune di COCCAGLIO

COMUNE DI COCCAGLIO

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ DI ESTETISTA E DEI TRATTAMENTI DI TATUAGGIO E PIERCING (Regolamento Regionale 5/2016)

INDICE

CAPO I: DISPOSIZIONI GENERALI

- ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO
- ART. 2 DEFINIZIONI E MODALITÀ DI ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ
- ART. 3 QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE

CAPO II: PROCEDURE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI ESTETISTA

- ART. 4 INIZIO DELL'ATTIVITÀ
- ART. 5 MODIFICHE E TRASFERIMENTO DELL'ATTIVITÀ
- ART. 6 SUBENTRO NELL'ATTIVITÀ
- ART. 7 SOSPENSIONE E CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ

CAPO III: PROCEDURE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI TATUAGGIO E PIERCING

- ART. 8 OPERATORI TATUAGGIO E PIERCING

CAPO IV: NORME IGIENICO - SANITARIE

- ART. 9 REQUISITI IGIENICO-SANITARI

CAPO V: INFORMAZIONI PUBBLICITA' - TARIFFE E ORARI

- ART. 10 INFORMAZIONI E PUBBLICITA'
- ART. 11 TARIFFE
- ART. 12 ORARI

CAPO VI: SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI

- ART. 13 SANZIONI
- ART. 14 ABUSIVISMO
- ART. 15 SOSPENSIONE, REVOCA E DECADENZA DEL TITOLO ABILITATIVO
- ART. 16 ABROGAZIONE NORME PRECEDENTI



CAPO I: DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina in tutto il territorio comunale l'attività di estetista, di tatuaggio e di piercing, sul territorio comunale, sia essa esercitata da imprese individuali sia in forma societaria di persone o di capitale e svolta in luogo pubblico e privato, anche a titolo gratuito, secondo quanto stabilito:

- dal D.lgs 26.3.2010 n. 59;
- dalla legge 4.1.1990, n. 1 e dal DM 15.10.2015 n. 206;
- dal Regolamento Regionale 22 marzo 2016 n. 5.

Il presente regolamento è redatto in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 11 del r.r. 5/2016.

Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento alle normative vigenti in materia.

ART. 2 - DEFINIZIONI E MODALITÀ DI ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ

L'attività di estetista comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti.

L'attività di estetista può essere svolta utilizzando tecniche manuali o apparecchiature per uso estetico, riportate nell'elenco allegato alla Legge 1/1990, nonché mediante l'applicazione di prodotti.

Sono escluse dall'attività di estetista le prestazioni con esclusiva finalità di carattere terapeutico.

Nel caso in cui tale attività venga svolta in palestre, club, circoli privati, ospedali, case di cura e per anziani, istituti di estetica medica, profumerie e qualsiasi altro luogo, anche a titolo di prestazione gratuita per soci o per promozione di qualche prodotto, deve sottostare alle leggi e disposizioni vigenti nonché al presente regolamento.

È fatta salva la possibilità di esercitare l'attività di estetista nei luoghi di assistenza e cura, di riabilitazione, o simili, sulla base di apposite convenzioni con i relativi enti gestori, nel rispetto dei requisiti igienico sanitari previsti dalla normativa, in quanto compatibili.

Non è consentito lo svolgimento dell'attività di estetista in forma ambulante o con l'utilizzo di posteggio su area aperta al pubblico; a coloro che esercitano l'attività di estetista è consentito effettuare occasionalmente prestazioni al domicilio del cliente nel rispetto dei requisiti igienico sanitari.

È ammesso l'esercizio congiunto delle attività di estetista e di acconciatore, nel rispetto delle rispettive qualificazioni professionali e dei requisiti igienico-sanitari; gli spazi adibiti alle diverse attività devono essere ben identificati e distinti.

L'attività di estetista può essere svolta anche presso il domicilio dell'esercente a condizione che i locali, gli ingressi e i servizi igienici siano separati dagli altri adibiti a civile abitazione e siano consentiti i controlli e rispettate tutte le disposizioni vigenti.

Sono escluse dall'attività di estetista e quindi dall'applicazione del presente Regolamento:

- a) i trattamenti con prestazioni di carattere medico – curativo – sanitario che prevedono la presenza di un operatore sanitario (fisioterapista, podologo, ecc.);
- b) l'attività di massaggiatore sportivo esercitabile da personale in possesso di specifici titoli e/o qualificazioni professionali;
- c) la sola e semplice decorazione delle unghie, in quanto rientra tra le prestazioni eseguite sulla superficie del corpo umano al solo scopo di abbellimento (Nota Ministeriale 20/11/1993, Prot.



Comune di COCCAGLIO

- 19686.QV) anche se svolte da acconciatori direttamente o da personale dipendente;
- d) le discipline bio-naturali (Legge Regionale 01/02/2005, n. 2)
 - e) le grotte del sale o haloterapia.

Si definisce tatuaggio la colorazione permanente di parti del corpo mediante l'introduzione sottocutanea ed intradermica di pigmenti con l'ausilio di aghi, oppure con tecnica di scarificazione, al fine di formare disegni o figure indelebili e perenni.

Si definisce piercing la perforazione di una qualsiasi parte del corpo umano allo scopo di inserire oggetti decorativi di diversa forma o fattura.

ART. 3- QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE

ATTIVITA' DI ESTETISTA:

Per ogni sede dell'impresa dove viene esercitata l'attività di estetista deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso di idonea qualificazione professionale secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Il responsabile tecnico dev'essere costantemente presente nell'esercizio negli orari di apertura e svolgimento dell'attività, salvo assenze temporanee per brevi periodi di tempo compatibili con la normale gestione aziendale (commissioni, permessi, ferie, infortuni, malattia etc.).

I soci e i dipendenti che esercitano professionalmente l'attività di estetista devono essere comunque in possesso della qualificazione professionale.

Sono ritenuti validi, ai fini dell'esercizio dell'attività di estetista, gli attestati rilasciati in altre Regioni e i titoli professionali conseguiti in un paese estero, previo riconoscimento da parte del ministero competente.

La verifica dei requisiti professionali spetta al Comune competente per territorio ai sensi dell'art.16 del decreto legislativo del 6 agosto 2012, n. 147 'Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante attuazione della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno.

ATTIVITA' DI PIERCING E DI TATUATORE:

Le attività di piercing e di tatuatore possono essere effettuate da soggetti in possesso di relativo attestato di competenza, rilasciato da istituzioni formative accreditate e iscritte all'Albo Regionale della Lombardia ai sensi degli artt. 25 e 26 della L.R. n. 19/2007.

CAPO II: PROCEDURE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI ESTETISTA

ART. 4 - INIZIO DELL'ATTIVITÀ

Chiunque intenda avviare l'attività di estetista deve presentare, per via telematica, una segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.) allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune in cui si esercita l'attività stessa secondo le modalità indicate dal portale telematico comunale.

Alla S.C.I.A. dovranno essere allegati:

- a) documentazione atta a comprovare la qualificazione professionale del richiedente/direttore tecnico;



- b) planimetria quotata dei locali in scala 1/100 con layout superfici di vendita, attrezzature e arredi;
- c) relazione descrittiva delle caratteristiche dei locali medesimi, della loro localizzazione e attrezzatura utilizzata per il servizio.

La S.C.I.A. per l'attività di estetista deve essere corredata da un elenco delle apparecchiature utilizzate.

Il Responsabile del Servizio provvede a informare:

- a) Ufficio Tecnico per la verifica della conformità urbanistica e Ufficio Tributi del Comune;
- b) A.T.S. territorialmente competente.

La SCIA e la ricevuta di avvenuta presentazione devono essere esposte al pubblico nei locali in cui si svolge l'attività. La planimetria dichiarata nella SCIA deve essere tenuta a disposizione nei locali ed esibita, in caso di controlli.

ART. 5 - MODIFICHE E TRASFERIMENTI DELL'ATTIVITÀ

Ogni modifica dei locali dovrà essere preventivamente segnalata mediante apposita S.C.I.A. che il SUAP provvederà a trasmettere all'A.T.S. competente.

Coloro che intendono trasferire la sede dell'attività in altro locale del territorio comunale, dovranno presentare, per via telematica, una segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.) allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune in cui si esercita l'attività stessa secondo le modalità indicate dal portale telematico comunale; dovrà essere allegata la planimetria dei locali in scala 1/100 col layout e la relazione descrittiva dei locali e delle attrezzature.

ART. 6 - SUBENTRO NELL'ATTIVITÀ

È ammesso il subentro nella titolarità di un'attività di estetista; il subentrante deve presentare, per via telematica, una COMUNICAZIONE di subentro al SUAP del Comune in cui si esercita l'attività stessa secondo le modalità indicate dal portale telematico comunale; oltre alla documentazione prevista per l'avvio dell'attività andrà allegata copia dell'atto notarile di cessione dell'azienda (o riferimenti di registrazione).

In caso di decesso del titolare, gli aventi diritto possono proseguire l'attività fino al massimo di un anno senza l'accertamento della qualificazione professionale, purché l'attività venga svolta da personale qualificato. Decorso il citato periodo l'attività dovrà essere cessata, salvo che uno dei legittimi eredi non compri di essere in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 3 della Legge 1/1990.

ART. 7 - SOSPENSIONE E CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ

L'attività di estetista può essere sospesa per un anno, prorogabile per un ulteriore anno in caso di comprovata necessità; a tale scopo deve essere trasmessa, per via telematica, apposita COMUNICAZIONE al SUAP con l'indicazione del periodo di sospensione. Coloro che intendono cessare l'attività dovranno presentare, per via telematica, apposita COMUNICAZIONE al SUAP.

CAPO III: PROCEDURE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI TATUAGGIO E PIERCING

ART. 8 - OPERATORI TATUAGGIO E PIERCING

L'Operatore tatuaggi e piercing esegue trattamenti di abbellimento del corpo mediante l'impuntura dello strato superiore della pelle e la successiva iniezione di pigmenti colorati e l'applicazione su cute o mucose



di anelli, metalli o gioielli. Nell'esecuzione delle proprie attività utilizza tecniche, dispositivi e prodotti specifici di carattere estetico; a garanzia della salute del cliente applica i protocolli di disinfezione e sterilizzazione degli strumenti ed opera nel rispetto delle norme igieniche e di profilassi previste dalla normativa di riferimento.

Le attività di piercing e di tatuatore possono essere effettuate da soggetti in possesso di relativo attestato di competenza, rilasciato da istituzioni formative accreditate e iscritte all'Albo Regionale della Lombardia ai sensi degli artt. 25 e 26 della L.R. n. 19/2007.

Tale attestato dev'essere esposto al pubblico nei locali in cui si svolge l'attività.

L'applicazione di tatuaggio e di piercing può essere esercitata nei confronti di persone minorenni solamente previo consenso in forma scritta di chi ne abbia la potestà.

Le attività di tatuaggio e di piercing devono rispondere ai requisiti indicati con D.D.R. 27.4.2004 n. 6932 e successive circolari regionali. Le attività che svolgono esclusivamente tatuaggi e piercing sono subordinate alla Segnalazione di Inizio Attività (SCIA), da presentarsi per via telematica, al Settore SUAP, che ne trasmette copia all'ATS di Brescia e ove previsto, agli altri organismi interessati. La SCIA e la ricevuta di avvenuta presentazione devono essere esposte al pubblico nei locali in cui si svolge l'attività. La planimetria dichiarata nella SCIA deve essere tenuta a disposizione nei locali ed esibita, in caso di controlli.

Nella segnalazione il titolare deve:

- indicare le generalità del legale rappresentante, denominazione e sede del soggetto che intende esercitare l'attività;
- precisare l'ubicazione dei locali ove l'attività verrà esercitata;
- specificare la tipologia di attività esercitata (piercing/tatuaggi);
- specificare di essere a conoscenza dei contenuti di cui alla predetta deliberazione della Giunta regionale ed impegnarsi al loro Rispetto.

Alla segnalazione deve essere allegata:

- autocertificazione del possesso dei requisiti professionali per l'attività di tatuaggio e piercing e dichiarazione di rispetto norme igienico-sanitarie previste per lo svolgimento dell'attività previsti con D.D.R. 27.4.2004 n. 6932 e s.m.i.
- planimetria quotata dei locali in scala 1/100 come da indicazioni riportate nel portale;
- relazione descrittiva delle caratteristiche dei locali medesimi, della loro localizzazione e attrezzatura utilizzata per il servizio.

L'attività può essere avviata contestualmente alla presentazione della relativa segnalazione. L'esercente l'attività di tatuaggio e piercing, può consentire l'utilizzo dei propri spazi ad altri operatori del settore, purché in possesso dei prescritti titoli abilitativi, anche mediante il contratto di affitto di cabina o di poltrona.

CAPO IV: NORME IGIENICO-SANITARIE

ART. 9 - REQUISITI IGIENICO-SANITARI

I requisiti igienico-sanitari dei locali, delle attrezzature e delle suppellettili destinati allo svolgimento delle attività, nonché dell'idoneità sanitaria delle persone addette sono disciplinati dalle disposizioni vigenti contenute nel Regolamento Comunale di igiene e Sanità e sono accertati e verificati dall'ATS



territorialmente competente.

Chiunque eserciti l'attività di estetista o di tatuaggi e piercing deve operare nel rispetto delle norme igienico - sanitarie e di sicurezza vigenti in materia.

Devono essere, inoltre, rispettati i requisiti igienico-sanitari e di sicurezza per lo svolgimento dell'attività:

- di estetista riportati nell'allegato 1 del regolamento regionale 5/2016;
- di tatuaggi e piercing elencati alla lettera "e" dell'Allegato 1 del Decreto del Direttore Generale 27/04/2004, n. 6932 della Regione Lombardia e successive circolari regionali.

CAPO V: INFORMAZIONI PUBBLICITA' - TARIFFE - ORARI

ART. 10 – INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ.

Prima di ogni trattamento, il cliente deve essere informato sugli effetti attesi e gli eventuali effetti indesiderati, nonché sulle precauzioni da tenere dopo i trattamenti.

Per i trattamenti fisici di esposizione ai raggi UVA, i tatuaggi ed i piercing deve essere acquisito il consenso informato al trattamento che faccia riferimento alle informazioni di cui al suddetto punto.

La pubblicità dei trattamenti non deve attribuire ai medesimi un carattere medico, terapeutico o curativo.

ART. 11 - TARIFFE

Il titolare dell'attività dovrà esporre le proprie tariffe in maniera ben visibile all'attenzione della clientela all'interno dei locali.

ART. 12 - ORARI

Gli orari giornalieri delle attività sono lasciati alla libera determinazione degli operatori, previa apposita comunicazione per via telematica, allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune.

Dev'essere comunicata al Comune la sospensione temporanea dell'attività, per ferie o altre cause, soltanto se superiore a 30 giorni.

È fatto obbligo al titolare dell'attività di esporre l'orario in maniera ben visibile dall'esterno del negozio.

CAPO VI: SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI

ART. 13 - SANZIONI

Le trasgressioni alle norme del presente Regolamento, quando non costituiscano un reato contemplato dal codice penale o da altre leggi o regolamenti generali, sono soggette alla sanzione da Euro 25,00 a Euro 500,00. Per l'irrogazione delle sanzioni si applica la procedura prevista dalla legge 689/1981.

ART. 14 - ABUSIVISMO

Il Sindaco ordina in via immediata la cessazione dell'attività quando questa sia esercitata senza valido titolo abilitante. Decorsi 10 giorni dall'ordinanza, qualora la stessa non venga eseguita, il Sindaco dispone l'esecuzione forzata a spese dell'interessato e la trasmissione degli atti all'Autorità Giudiziaria.



Comune di COCCAGLIO

ART. 15 - SOSPENSIONE, REVOCA E DECADENZA DEL TITOLO ABILITATIVO

L'attività di estetista può essere sospesa dal Comune per violazioni delle disposizioni vigenti in materia.

La revoca del titolo abilitativo (autorizzazione/S.C.I.A.) è disposta, qualora vengano meno i requisiti soggettivi od oggettivi che ne hanno determinato il rilascio.

Qualora venga meno la figura del direttore tecnico, entro 30 giorni il titolare deve nominare un nuovo direttore tecnico, in possesso dei requisiti professionali abilitanti, e fare apposita comunicazione di sostituzione al Comune; decorso tale termine, il comune procede a sospendere l'attività fino alla nuova nomina.

Il titolo viene dichiarato decaduto qualora il titolare sospenda l'attività per oltre 1 anno, salvo proroga per un altro anno in caso di comprovata necessità. I relativi provvedimenti sono notificati al titolare entro 30 giorni.

ART. 16 - ABROGAZIONE NORME PRECEDENTI

Restano abrogate tutte le precedenti disposizioni riguardanti la materia.